

dossier

XIX Legislatura

gennaio 2024

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche

Atto del Governo n. 108



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 118



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 164

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 8.....	- 4 -
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	- 4 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	108
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche
Riferimento normativo:	articoli 1 e 4 della legge 22 aprile 2021, n. 53
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Il citato decreto legislativo n. 207 del 2021 è stato adottato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020).

L'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 delega il Governo ad adottare decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A (fra cui, appunto, la Direttiva del 2018). Il medesimo articolo 1 specifica, al comma 3, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei suddetti decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. Alla relativa copertura, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea¹. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

L'articolo 1 della legge n. 53 del 2021, inoltre, richiama l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012² che al comma 5 stabilisce che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati

¹ Di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234/2012.

² La legge in oggetto reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

in forza di deleghe conferite con la legge di delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Il successivo articolo 4 della medesima legge di delegazione europea individua principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva UE 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, fissando, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi:

- prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;
- aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;
- rivedere l'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche.

Il provvedimento ora in esame si compone di 8 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 8

Codice delle comunicazioni elettroniche

Le norme apportano numerose modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 ed alcune modifiche al decreto legislativo n. 207 del 2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

Si rammenta che l'articolo 219 del decreto legislativo n. 259 del 2003 prevede che dall'attuazione del Codice medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 207 del 2021 dispone che dall'attuazione del decreto medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare l'articolo 1 del testo in esame apporta modifiche, per lo più, di carattere ordinamentale³ al codice delle comunicazioni elettroniche. Nell'ambito delle modifiche disposte dall'articolo 1 si segnalano quelle recate dai seguenti commi:

- comma 13, che modifica l'articolo 22 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che tratta della mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività. Il comma 1 del vigente articolo 22 stabilisce che entro il 31 dicembre 2023, il Ministero e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni tre anni. Le modifiche differiscono il termine per la realizzazione della mappatura al 31 dicembre 2024 e prevedono una periodicità di aggiornamento di un anno in luogo dei tre attualmente previsti;
- comma 15, che modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che tratta delle sanzioni. Le modifiche, fra l'altro, prevedono, per le sanzioni amministrative di competenza del Ministero, una ulteriore possibilità, oltre a quelle già contemplate nel testo vigente, di pagamento della sanzione in misura ridotta; la riduzione si applica se il pagamento è effettuato entro il termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione. Sono introdotte ulteriori fattispecie sanzionatorie;
- comma 25 che modifica l'articolo 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che tratta del divieto di imporre altri oneri per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di

³ Le modifiche ordinamentali riguardano i seguenti articoli: 1 (ambito applicativo), 2 (definizioni), 3 (principi generali della disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica), 4 (obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica), 6 (attribuzioni del Ministero, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti) per meglio delimitare i compiti dell'Autorità, 8 (regioni ed enti locali) per meglio specificare i compiti di competenza delle Regioni e degli enti locali, 9 (misure di garanzia) per aggiornare un riferimento normativo, 11 (autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica), 12 (sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale), 13 (condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici), 14 (dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione), 15 (elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale), 28 (ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità), 39 (normalizzazione ossia l'adozione di specifiche tecniche adottate dalla Commissione per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni), 42 (contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture), 43 (infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio), 44 (nuovi impianti - procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici), 45 (procedure semplificate per determinate tipologie di impianti), 49 (opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico), 49-ter (inefficacia del provvedimento tardivo di diniego) articolo di nuova introduzione, 51 (pubblica utilità - espropriazione e diritto di prelazione legale), 52 (limitazioni legali della proprietà), 54-bis (infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità), 56 (impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze), 58 (gestione dello spettro radio), 68 (accesso alle reti locali in radiofrequenza), 69 (installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata), 77 (procedura per l'individuazione della domanda transnazionale), 78 (procedura per l'analisi del mercato), 80 (obbligo di trasparenza), 91 (imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso), 98-decies (risorse di numerazione), 98-undecies (identificazione degli utenti).

opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni. Una prima modifica riguarda il comma 1 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni (inclusi gli enti territoriali) non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel decreto medesimo. Le modifiche previste dalla norma in esame specificano che il divieto di imporre oneri concerne gli oneri "di qualsiasi natura" e la relazione tecnica chiarisce che tale specificazione intende escludere anche gli oneri istruttori. Inoltre si specifica, con un'ulteriore modifica, che la mera gestione del traffico non è da intendersi quale accesso fisico alla rete: tale specificazione, secondo la relazione tecnica è stata introdotta per chiarire che tale operazione non costituisce, per i soggetti che non operano una materiale gestione dell'infrastruttura di rete, titolo ai fini dell'occupazione in via mediata tale da giustificare il pagamento del canone.

Sono, altresì, apportate delle modifiche alla parte IV del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, che tratta delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato (articolo 2). Nell'ambito delle modifiche, per lo più, di carattere ordinamentale⁴, si segnalano i seguenti commi:

- comma 2, che modifica l'articolo 102 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che tratta di violazione di obblighi. Le modifiche, fra l'altro, dettagliano più specificatamente le sanzioni connesse ad alcuni tipi di violazioni;
- comma 3, che modifica l'articolo 135 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che tratta dei tipi di autorizzazione. Nell'ambito di tali modifiche si stabilisce che l'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione⁵, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 134, che concerne le attività di radioamatore, non è soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25.

Sono, poi, apportate modifiche agli allegati da 1 a 13 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (articolo 3). Le modifiche di maggior rilievo, apportate dalla lettera e) del comma 1, riguardano l'allegato 12 che disciplina la determinazione dei diritti amministrativi e dei

⁴ Le modifiche ordinamentali riguardano i seguenti articoli: 99 (installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato), 136 (patente di operatore [necessaria per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore]), 137 (requisiti [per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore]), 138 (dichiarazione [resa per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività elencate all'articolo 104]), 139 (nominativo [assegnato a ciascuna stazione di radioamatore]), 143 (stazioni ripetitrici), 144 (autorizzazioni speciali [per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore]).

⁵ Prevista dall'articolo 123 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003.

contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42 del decreto legislativo n. 259 del 2003. Le modifiche apportate all'allegato 12 stabiliscono, fra l'altro, quanto segue:

- attraverso una integrazione dell'articolo 1, dell'allegato 12, si stabilisce, inserendo la lettera *b-bis*) al comma 1, che per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite (diversi da quelli elencati alle lettere precedenti *ndr*), si applica un contributo di 600 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto;
- attraverso modifiche agli articoli 1-*bis* e 2-*bis* dell'allegato 12 si esplicita che il contributo annuo e il contributo per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, richiesti alle imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre è dovuto anche dalle imprese a cui sono stati concessi i diritti d'uso;
- attraverso un'ulteriore modifica dell'articolo 1-*bis*, comma 3, dell'allegato 12, si aumenta il contributo previsto a carico dei grandi operatori per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso da 20 euro a 30 euro nel caso di impegno per la trasmissione di una banda di frequenza di particolare ampiezza.

Sono disposte una serie di modifiche di carattere formale al decreto legislativo n. 253 del 2003, volte ad eliminare alcuni refusi ed aggiornare alcune diciture non più attuali (articolo 4).

L'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207⁶. Le modifiche, tra l'altro, prevedono che i contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e che tale norma si applichi agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data del testo in esame.

Il provvedimento è corredato da una clausola di invarianza che stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 8).

La relazione tecnica afferma preliminarmente che le modifiche normative introdotte e i correttivi proposti sono volti a disciplinare le attività degli operatori del settore e sono, essenzialmente, di tipo definitorio e regolatorio e dunque non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica o comunque effetti negativi per la finanza pubblica. La relazione tecnica afferma preliminarmente, altresì, che l'attuazione delle nuove disposizioni normative sarà assicurata con le risorse umane, strumentali e finanziarie

⁶ Di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il decreto in oggetto ha formulato il vigente testo del decreto legislativo n. 259 del 2003.

disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8.

La relazione tecnica afferma testualmente, sempre in via preliminare, che dall'applicazione delle disposizioni in esame "si può presumere un maggiore introito complessivo stimabile in circa 1.653.210 euro, derivante dalla modifica dei contributi dovuti dagli operatori satellitari, e dai titolari di diritto d'uso per i ponti di collegamento di cui all'articolo 1-*bis* dell'allegato 12 oltre che dalla ridefinizione delle sanzioni amministrative irrogate non contemplato nel sopracitato aumento."

Si evidenzia che l'importo in questione è esposto a fini conoscitivi ma non è scontato come effetto finanziario.

Tanto premesso, la relazione tecnica propone poi una sommaria descrizione delle norme recate dallo schema di decreto in esame e sottolinea la natura ordinamentale della maggioranza di esse. Sono, inoltre, fornite le seguenti ulteriori informazioni:

- con riferimento all'articolo 1, comma 15, che modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003 relativo alle sanzioni, la relazione tecnica specifica che, stante il carattere eventuale dell'irrogazione delle predette sanzioni, si stima che dalla introduzione di nuove ipotesi sanzionatorie e dalla modifica di quelle esistenti non derivano effetti finanziari a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica chiarisce, inoltre, che dalle semplificazioni introdotte per agevolare la riscossione delle sanzioni applicabili, evitando ipotesi di contenzioso, potrebbe derivare un'accelerazione degli incassi, i cui effetti, prudenzialmente, non vengono stimati;
- con riferimento all'articolo 1, comma 25, che modifica l'articolo 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003, la relazione tecnica chiarisce che la specificazione introdotta vuole esplicitare che il divieto di imporre altri oneri si riferisce non solo ad ogni onere reale o contributo, ma anche agli oneri istruttori. La relazione tecnica chiarisce, altresì, che, al fine di dirimere questioni interpretative sulla corretta applicazione del canone, le norme in esame specificano che la mera gestione del traffico non è da intendersi quale accesso fisico alla rete e, pertanto, non costituisce - per i soggetti che non operano una materiale gestione dell'infrastruttura di rete - titolo ai fini dell'occupazione in via mediata tale da giustificare il pagamento del canone. Le disposizioni, secondo la relazione tecnica, non comportano oneri a carico della finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 2, comma 2, che modifica l'articolo 102 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che tratta di violazione di obblighi, la relazione tecnica afferma che le modifiche sono suscettibili di comportare potenziali effetti positivi, allo stato non quantificabili;
- con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera e), che modifica l'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, la relazione tecnica afferma che le norme incidono sulle modalità di calcolo dell'importo del contributo dovuto per i diritti

d'uso delle frequenze da parte dei servizi satellitari. Ai sensi della normativa vigente, per l'espletamento di tali servizi, i titolari dei diritti d'uso sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, secondo i seguenti parametri: per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100 euro; da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200 euro; per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 20 euro. I valori in questione sono confermati con l'eccezione dell'ultimo che viene elevato a 30 euro. Con riguardo alla quantificazione della larghezza di banda di frequenza impegnata dai titolari dei diritti d'uso, si è ritenuto opportuno precisare che, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), viene prevista un'esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione. Pertanto, ai fini della quantificazione del contributo, vengono escluse le larghezze di banda assegnate che sono singolarmente sovrapposte tra quelle in trasmissione e ricezione. Riguardo ai profili finanziari, con le attuali disposizioni la larghezza di banda complessivamente impegnata dai titolari dei diritti d'uso è compresa tra 0,1 MHz e 9142 MHz con conseguente gettito complessivo, derivante dal pagamento dei contributi per i diritti d'uso, pari ad euro 1.041.010,00. Con l'esclusione dal computo delle bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione, la larghezza di banda complessivamente impegnata è compresa tra 0,1 MHz e 5026 MHz e comporta un gettito complessivo pari ad euro 910.050, con conseguente riduzione delle entrate di euro 130.960. Viceversa l'aumento del contributo previsto "per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso" da 20 euro a 30 euro a carico dei grandi operatori produrrà un maggior gettito idoneo a sterilizzare i minori introiti prima descritti e a generare ulteriori incassi pari a circa euro 66.290,00 di cui prudenzialmente, non si tiene conto.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il presente schema di decreto legislativo reca disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Il decreto legislativo del 2021 e il presente schema sono attuativi della legge di delegazione europea: alla relativa disposizione di delega (articolo 4 della legge n. 53 del 2021) sono applicabili, per i profili finanziari, i principi generali di tali leggi di delegazione.

In base a tali principi, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei suddetti decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. Alla relativa copertura, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Si rammenta che sia il codice delle comunicazioni elettroniche del 2003 sia il decreto di riforma del 2021, sopra citati, sono corredati di una generale clausola di neutralità finanziaria.

Anche il presente schema di decreto legislativo, che novella i due predetti decreti, è corredato, a sua volta, di una generale clausola di neutralità finanziaria (articolo 8).

In merito ai contenuti del presente schema di decreto, per lo più di carattere ordinamentale, si rileva che le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 13, modificano l'articolo 22 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che tratta della mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività, realizzata dal Ministero e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare si specifica che la periodicità di aggiornamento della mappatura è di un anno in luogo dei tre attualmente previsti. A tal riguardo appare opportuno che il Governo assicuri che la maggiore frequenza dell'aggiornamento della mappatura non comporti un aggravio delle attività amministrative attualmente svolte.

Con riferimento all'articolo 1 comma 15, che modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che tratta delle sanzioni, si rileva che il testo introduce nuove sanzioni nonché una nuova fattispecie al verificarsi della quale è consentito il pagamento in misura ridotta. In proposito, non si formulano osservazioni considerate che la relazione tecnica chiarisce che, nel complesso, dalle norme in esame potrebbe derivare un'accelerazione degli incassi, i cui effetti, prudenzialmente, non sono stimati.

La relazione tecnica, inoltre, non ascrive effetti all'articolo 1, comma 25, che modifica l'articolo 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che dispone, per le pubbliche amministrazioni (inclusi gli enti territoriali), il divieto di imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resis

necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel decreto; la relazione tecnica chiarisce che la nuova formulazione della disposizione intende escludere anche gli oneri istruttori: al fine di confermare l'assunzione di invarianza della disposizione, andrebbe pertanto confermato che le amministrazioni pubbliche interessate non abbiano scontato previsioni di incasso per far fronte ai predetti oneri istruttori. Sul punto appare opportuno acquisire le valutazioni del Governo.

Con riferimento all'articolo 1, comma 2, che modifica l'articolo 102 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che tratta di violazione di obblighi, si rileva che la disposizione dettaglia più specificamente le sanzioni connesse ad alcuni tipi di violazioni. A tal riguardo non si formulano osservazioni considerato che il relativo gettito non appare scontato nei tendenziali e che la relazione tecnica precisa che tali specificazioni sono suscettibili di comportare potenziali effetti positivi.

Con riferimento all'articolo 1, comma 3, che modifica l'articolo 135 del decreto legislativo n. 259 del 2003 che tratta dei diversi tipi di autorizzazione, si rileva che la disposizione stabilisce che l'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 134, che concerne le attività di radioamatore, non è soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25. Si rileva, altresì, che la norma non è considerata dalla relazione tecnica. A tal proposito appare necessario un chiarimento da parte del Governo posto che la disposizione potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri ove non risulti meramente ricognitiva della prassi amministrativa in essere.

Con riguardo all'articolo 3, comma 1, lettera e), che modifica l'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che disciplina la determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42 del decreto legislativo medesimo, si rileva che la relazione tecnica ritiene che tali modifiche siano suscettibili di determinare maggiori entrate, pari a circa 1.653.210 euro, senza tuttavia esporre i dati e le ipotesi su cui si fonda tale

quantificazione. Ciò stante, appare pertanto opportuno che il Governo fornisca informazioni in proposito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dall'attuazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, considerando l'ambito applicativo del provvedimento, sotto il profilo della formulazione della disposizione, si rileva l'esigenza di riferire la clausola di invarianza finanziaria al più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.